COMUNE DI MELILLI

(libero consorzio comunale di Siracusa)

SETTORE

Territorio – Urbanistica - Ambiente

C.F. n.81000590893 – P.IVA 00075820894
Tel. 0931552111 – Fax 0931552146
Pec: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
Cod ISTAT 012 – Cod catastale F107

Prot. n. 2881 **12 marzo 2024**

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza del sig. **ing. Concetto Capodicasa**, acquisita in data 30/01/2024 al protocollo generale del Comune al n. 2881, con la quale, in qualità di C.T.U. nella es. immobiliare n.173/96 R.G. Tribunale di Siracusa, richiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica del terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle 3,40,41,42,58,59,60,61,220,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248, 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294, 295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317, 318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341, 342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364, 365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387, 388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,406,407,408,409,410,411, 412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434, 435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457, 458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480, 481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503, 504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526, 527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549, 550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572, 573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595, 596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618, 619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641, 642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664, 665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687, 688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710, 711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733, 734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756, 757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779, 780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802, 803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825, 828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850, 851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,863,864,865,866,867,868,871,872,873,874,875,876, 877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,900,901,902, 904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,916,917,918,920,921,923,924,925,926,927,928,929,930, 931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,945,948,951,953,961,966,967,968,969,970,

971,972,973,974,975,976,977,978,979,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994, 995,996,998,1000,1001,1298,1299,1300, 1301,1343,1344,1425;

VISTO l'art.30 del D.P.R. 06/06/2001, n.380 recepito dalla L.R. n.16 del 10/08/2016, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

VISTO il P.R.G. dell'A.S.I. approvato con Decreto Dir. n. 582/DRU del 13/11/2001 e modificato con Decreto Dir. n. 621/DRU del 26/05/2006;

VISTO il D.A. n. 5040 del 20/10/2017 di approvazione, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa Ambiti 14-17;

CERTIFICA

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **220-308-320-555-246-247-248-249-250-251-269-270-271-290-291-292-481-482-483-484-485-486-487-488-58- 1000-1343-1344-793-834-835-836-863-875-876-887-889-890-891-892-905-906-907-908-909-910-911-912-917-918-920-921-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-941-942-945-948-953-981-985-986-987-988-989-990-991-994-998-1425-839-874** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:
- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **232-252-272-489-490-273-293-294-309-310-311-312-321-322-323-324-325-326-327-328-329-546-547-548-549-550-551-552-553-554-566-567-568-569-570-574-575-579-582-583-605-628-629-651-652-653-654-655-656-657-685-686-687-688-689-690-691-692-693-699-700-701-702-703-704-705-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-756-761-762-763-764-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-824-825-864-865-866-867-868-873-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-893-894-895-896-900-901-902-913-916-940-943-951-961-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-982-983-984-1300-1301-1298-1299** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:
- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-313-314-315-316-317-318-319-347-348-363-364-384-397-398-399-401-402-403-404-418-419-421-422-432-433-441-442-443-444-445-451-452-453-454-455-460-461-462-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-508-509-510-511-512-513-518-519-520-521-522-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-539-540-541-542-543-544-545-558-559-560-561-562-563-584-585-59-599-60 - 600-601-602-603-604-622-623-624-625-626-627-643-644-645-646-647-648-649-650-670-671-672-673-678-679-680-681-682-683-684-694-695-696-697-698-707-709-726-727-728-729-794-795-ricade:**

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:
- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;
2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-267-275-276-295-296-297-3-336-337-338-339-345-346-349-350-351-352-353-354-355-356-357-361-362-365-376-382-383-385-386-387-393-394-395-396-400-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-420-430-431-434-437-438-439-440-449-450-456-457-458-459-507-514-515-523-524-525-538-589-590-591-592-597-598- 615-616-617-621-634-635-636-637-638-640-641-642-661-662-663-664-665-668-669-676-677** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **268-340-341-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-381-388-389-390-391-392-428-429-435-436-556-557-587-588-593-594-595-596- 609-610-611-612-613-614-618-619-620-633-639-660-666-667-674-675** ricade**:**

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in zona **"E" agricola** disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle - **274-330-333-334-335-41-564-565-571-572-573-576-577-580-581- 332 -344 – 360 – 448 - 631-632-753-754-755** ricade**:**

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **288-289-517**- ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E**" agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-2-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **757-758-765** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in zona "E" agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-2-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-42- 706-708-710-712**- ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 2-3;**

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio 15 particelle **711-713-759-760-766-767-768-791-792** - ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 2-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-40- 799-800-806-840-841-842-843-844-845-846-847-849-850-851-852-856-857-904-** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- area per servizi di protezione civile provinciale;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle -516- 526 ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- Boschi con vegetazione a macchia mediterranea;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-2**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-578-586-61**-1001-606-607-608-658-659-828-829-830-831-832-833-837-838-888-992-993-995-996-ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-342- 447-813-814-815-816-817-818-819-854-855-853** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **343-465-466-820-821-822-823-859-860-861** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-358- 359** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1-3**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-377-423-424-425-446 -796-801-807-848-858- 797-798-802-803-804-805-808-809-810-811-812** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **-378-379-426** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **380-427** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

2) all'interno della perimetrazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14- 17, disciplinati dal titolo III dell'art. 20 delle N.T.A., approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, nella fascia di **tutela 1**;

*che il terreno sito in tenere di Melilli, riportato in catasto al foglio **15** particelle **463-464-871-872** ricade:

1) nel vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n.1050/DRU del 22/09/2003:

- in **zona "E"** agricola disciplinata dall'art. 22 delle N.T.A.;
- **zona F4** disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A. di P.R.G

P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003
Art.22
-ZONA"E" -AGRICOLA-

La zona " E " comprende tutto il territorio del Comune ad esclusione delle zone precedentemente descritte. Nel caso di edificazione per uso residenziale dovrà essere assicurata una quantità minima di mq 6 per abitante insediato, da riservare per attrezzature e servizi di cui al D.M. 2.4.68. Sono ammesse: costruzioni di carattere agricolo in relazione ai fabbisogni delle singole aziende come stalle, fienili, silos, ricoveri etc.

La edificazione per uso residenziale è consentita a condizione che il volume complessivo fuori terra dei fabbricati non superi la misura di 3/100 di mc per ogni mq di area del lotto (la densità fondiaria di 0,03 mc/mq) con le seguenti prescrizioni:

22.1 - Le costruzioni dovranno essere di tipo isolato.

22.2 - L'altezza di ogni edificio non può superare i mt 7,50.

22.3 - Gli edifici non possono comprendere più di due piani.

22.4 - E' obbligatorio l'arretramento di almeno 20 mt dal filo stradale.

22.5 - E' obbligatorio il distacco di almeno 20 mt dai confini del lotto.

22.6 - Nell'ambito delle aree agricole è consentito il recupero degli insediamenti rurali antecedenti al 1967, da destinare ad attività agrituristica ed escursionistica, per una maggiore riqualificazione economica dell'ambiente agricolo.

22.7 - Nell' ambito delle aree agricole collinari, poste ad ovest e a sud degli abitati di Melilli e Villasmundo e in quelle confinanti con i territori dei Comuni di Sortino e Carlentini, sono

ammesse attività ecocompatibili connesse al turismo rurale con il ripristino delle infrastrutture esistenti (mulattiere, strade interpoderali, sentieri ecc.).
Dette attività sono da valorizzare con piani di intervento che prevedano la tutela e la integrazione della flora e della fauna autoctona, il consorzio dei vari proprietari e la possibilità di interventi funzionali compatibili con il contesto territoriale da sottoporre preventivamente all' approvazione dell'Amm.ne Comunale.
22.8 - Soppresso.
22.9 - Le aree boscate indicate nelle Tavole in scala 1/25.000 e 1/10.000 come "bosco a macchia mediterranea" vanno considerate come aree boschive ai sensi delle L.R. n° 16/96 e n° 13/99 e come aree coperte da vegetazione con prevalenza di essenze tipiche della macchia mediterranea, dove la copertura vegetale non è in linea con i parametri indicati nella suddetta norma ma la dinamica vegetazionale lascia intendere la futura espansione boschiva.
Tali formazioni vegetali andranno tutelate ed integrate con interventi mirati di rimboschimento e rinaturazione dei siti.
Analoga forma di tutela andrà operata nei confronti delle aree indicate nelle Tavole di P.R.G. a scala 1/25.000 e 1/10.000 ai sensi della Legge Galasso - L. n° 431/85, e per la vegetazione igrofila e tutte le specie viventi in prossimità dei corsi d'acqua.
22.10 - Nei siti degradati dalle opere estrattive e da discarica l'Amministrazione Comunale provvederà ad elaborare interventi mirati alla rinaturazione e al ripristino ambientale mediante metodi di ingegneria naturalistica.

TITOLO III (Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa)
NORME PER PAESAGGI LOCALI
Art. 20

Articolazione delle norme
Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.
Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:
1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.
Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Aree con livello di tutela 1

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Aree con livello di tutela 3

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e

riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico precettivi.
Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.
Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i, 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.
Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.
Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.
Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.
Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrale, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Art.27 di P.R.G.
-ZONA "F4 " - AREE BOSCHIVE - PARCHI SUB- URBANI –

Queste zone sono destinate esclusivamente alla realizzazione di aree boschive e parchi Suburbani nei modi e nelle indicazioni previste dalla circolare n°76900 del 18-12-1989.
Sono altresì ammesse opere servizi ed attrezzature con finalità conoscitive, ma tali da non pregiudicare le caratteristiche dei luoghi e gli ecosistemi esistenti.
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011).

Il Responsabile del Procedimento [redacted]

COMUNE DI MELILLI Settore Territorio Urbanistica Ambiente

Il Responsabile del Settore [redacted]

Ritirato in data 13 MAG. 2024